



CONSIGLIO  
NAZIONALE  
DEL  
NOTARIATO

## Atto notarile informatico

**Identificativo fascicolo:** 46971786

**Forma:** Atto Pubblico

**Numero repertorio:** 17062

**Numero raccolta:** 9979

**Data stipula:** 05/05/2023

**Notaio:** GIUSEPPE CAPPARELLA

**Codice fiscale:** [REDACTED]

**Natura:**

Contratto di Appalto

**Parti:**

1-Persona Giuridica: RINA Check S.r.l. - 01927190999

2-Persona Giuridica: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro settentrionale - 01225340585

**Annotazioni:**

1-REGISTRAZIONE

UFFICIO: Civitavecchia

DATA: 08/05/2023

NUMERO: 1571

SERIE: 1T

IMPORTO: € 245,00

Repertorio n. 17.062

Raccolta n. 9.979

## CONTRATTO

PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA PREVENTIVA EX  
ART. 26 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. DEL PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO ALL'INTERVENTO "OPERE STRATEGICHE PER IL PORTO DI CIVITAVECCHIA - 2° STRALCIO - PROLUNGAMENTO BANCHINA N°13 - 2° LOTTO PROLUNGAMENTO ANTEMURALE COLOMBO"

C.I.G.: 9367369570

C.U.P.: J37115000020001

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré, il giorno cinque del mese di maggio

5.5.2023

In Civitavecchia, Molo Vespucci snc, presso la sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale.

Avanti a me dott. GIUSEPPE CAPPARELLA, Notaio in Civitavecchia, con studio in Corso Centocelle n.30, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia

sono presenti,

da una parte

- Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro settentrionale, con sede in Civitavecchia (RM), 00053, Molo Vespucci snc, C.F. 01225340585, ente pubblico non economico di rilevanza nazionale ai sensi dell'art. 7 co. 5 del D.Lgs. 04/08/2016 n. 169, in persona del Dott. Pino Musolino, nato [REDACTED], domici-

liato per la carica ove sopra, il quale interviene nella qualità di presidente e legale rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale stessa, tale nominato con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti n. 573 del 15.12.2020 (di seguito, per brevità, anche solo "Amministrazione")

e, dall'altra,

- RINA Check S.r.l., società unipersonale, con sede legale in Genova (GE), Via Corsica n. 12, capitale sociale Euro 100.000,00 (centomila virgola Zero) interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Genova con il Codice fiscale, numero di iscrizione e Partita IVA 01927190999 R.E.A. n. GE-445878 in persona dell'ing. Dondero Giovanni, nato a Chiavari (GE) il giorno 14 luglio 1975, codice fiscale [REDACTED], domiciliato per la carica presso la sede della Società il quale interviene non in proprio ma in qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante legale della Società in forza dei poteri allo stesso spettanti ai sensi di vigente statuto sociale nonché ai sensi della delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.4.2022 debitamente depositata presso il competente Registro Imprese in data 24.5.2022 (di seguito, per brevità, anche solo "Appaltatore" o "Impresa")

di seguito anche definite congiuntamente come le "Parti" ovvero, singolarmente, come la "Parte".

Detti componenti della cui identità personale, poteri e qualifica io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto, con il quale

Premettono che

- con Decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale n. 272 del 5.9.2022 (Delibera a contrarre) è stato approvato l'affidamento dell'intervento denominato "Servizio di verifica preventiva ex art. 26 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. del progetto definitivo relativo all'intervento "Opere strategiche per il porto di Civitavecchia - 2° stralcio - prolungamento banchina n°13 - 2° lotto prolungamento antemurale Colombo" per un importo complessivo da porre a base di gara di € 337.537,92 per il servizio, oltre oneri previdenziali, cassa professionale nelle misure di legge, non imponibile IVA ai sensi dell'art. 9 co. 1 n. 6) del D.P.R. 633/1972 e s.m.i. nonché il quadro economico di spesa generale ed è stato autorizzato il Responsabile del Procedimento ad attivare la procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt.60 e 95 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- al predetto intervento sono stati assegnati rispettivamente il codice CIG 9367369570 ed il codice CUP J37115000020001;
- il Bando di Gara è stato pubblicato sulla G.U.U.E. 2022/S181-512452 del 20.9.2022, sulla G.U.R.I. 5^ Serie Speciale n. 109 del 19.9.2022 sul portale di e-procurement dell'Ente in data 20.9.2022 (ID 528), sul portale ANAC, sul portale MIMS e per estratto su quotidiani "Il Fatto Quotidiano" "Il Giornale" "Il Giornale Ed. Roma/Lazio";
- il termine per la presentazione dell'offerta è stato fissato alle ore 12:00 del giorno 10.10.2022;

- entro il suddetto termine sono pervenute n. 5 (cinque) domande-offerte;
- ad esito della verifica della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti effettuata dal Responsabile del Procedimento, ai sensi delle Linee Guida n 3 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 emanate dall' ANAC con Delibera n. 1096 del 26.10.2016 e pubblicate sulla G.U. n. 274 del 23.11.2016 aggiornate con delibera ANAC n. 1007 del 11.10.2017 e pubblicate sulla G.U. n. 260 del 07.11.2017, con successivo Decreto del Presidente n. 335 del 9.11.2022 è stata nominata la Commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- all'esito dell'espletamento delle operazioni di gara telematica, vista l'offerta tecnica ed economica, presentata dalla Società RINA Check S.r.l. con sede legale in Genova-16128- Via Corsica n. 12 - C.F. e P.I.V.A. 01927190999, che ha ottenuto un punteggio totale, costituito dalla somma del punteggio dell'offerta tecnica e quello dell'offerta economica, pari a punti 95,7432 per un importo complessivo di € 120.038,61 (centoventimilatrentotto virgola sessantuno) per il servizio a corpo, al netto dell'offerta, ed accettato ribasso d'asta del 64,437%, oltre Cassa 4% pari ad € 4.801,54 (quattromilaottocentouno virgola cinquantaquattro), il Responsabile del Procedimento ha proposto l'aggiudicazione dell'appalto alla detta Società per un importo complessivo di € 120.038,61 (centoventimilatrentotto virgola sessantuno) per il servizio a corpo, al netto dell'offerta, ed accettato ribasso d'asta del 64,437%, oltre Cassa 4% pari ad € 4.801,54

(quattromilaottocentouno virgola cinquantaquattro), non imponibile ai fini IVA;

- con Decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale n. 355 del 2.12.2022, è stata approvata la proposta di aggiudicazione del Responsabile del Procedimento, nonché aggiudicato il servizio di cui trattasi a RINA Check S.r.l. con sede legale in Genova-16128- Via Corsica n. 12 - C.F. e P.I.V.A. 01927190999 per l'importo complessivo contrattuale proposto ed è stato approvato il quadro economico di spesa generale rimodulato dopo gara nonché nominato il Responsabile del Procedimento per la fase esecutiva dell'opera, autorizzato a redigere e sottoscrivere tutti gli atti amministrativi successivi nonché quant'altro necessario per la sua completa realizzazione;

- in data 30.11.2022, sono stati pubblicati sul portale di e-procurement dell'Amministrazione la nota relativa alla proposta di aggiudicazione ed in data 5.12.2022 il Decreto di aggiudicazione di cui al punto che precede;

- con nota assunta al prot. AdSP n.965 del 24.1.2023, l'Appaltatore ha trasmesso all'Amministrazione e sottoscritto, in pari data, per conoscenza ed accettazione, il Protocollo di Legalità previsto dalla Delibera CIPE n. 62 del 26.11.2020 sottoscritto tra la Prefettura di Roma e l'AdSP (**All. "A"**);

- in data 24-30/1/2023 le Parti hanno sottoscritto il "Protocollo Operativo per il monitoraggio finanziario relativo al progetto denominato "Servizio di verifica preventiva ex art. 26 del d.lgs. n. 50/2016 e

s.m.i. del progetto definitivo relativo all'intervento "Opere strategiche per il porto di Civitavecchia - 2° stralcio - prolungamento banchina n°13 - 2° lotto prolungamento antemurale Colombo" (**All. "B"**);

- in data 24-29/1/2023 le Parti hanno concordato la delega delle attività di acquisizione ed inserimento dati in ottemperanza a quanto disposto dalla delibera CIPE n. 62/2020, in linea con il Protocollo di Legalità tra l'Amministrazione e la Prefettura di Roma (**All "C"**);

- ai fini delle verifiche antimafia, l'Amministrazione ha consultato la B.D.N.A. (Banca Dati Nazionale Antimafia) - prot. Ingresso PR\_GEUTG\_Ingresso\_0086589\_20221212 - la quale ha rilasciato esito "in istruttoria";

- ad esito di comprova amministrativa, dal cui esito risulta confermato il possesso dei requisiti di ammissione e qualificazione alla gara d'appalto dichiarati in sede di gara, l'aggiudicazione è stata dichiarata efficace con Determina del Responsabile del Procedimento n. 1 del 14.2.2023;

- l'Appaltatore nelle more, ha fatto pervenire i documenti necessari per la sottoscrizione del presente contratto, ivi compresa la garanzia definitiva e ha provveduto a rimborsare le spese di pubblicazione;

- con nota assunta al predetto protocollo AdSP n. 965 del 24.1.2023, in linea con le disposizioni operative del Protocollo Operativo per il Monitoraggio finanziario delle opere, il Raggruppamento appaltatore ha trasmesso il conto corrente dedicato e lettera di manleva (**All."D" ed "E"**);

- in data 1.2.2023 le Parti hanno sottoscritto verbale di avvio dell'e-

secuzione del contratto in via d'urgenza;

- l'intervento è finanziato come meglio precisato nel Decreto n. 355 del 2.12.2022

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite, stipulano, ed io, Notaio, ricevo quanto segue

## ARTICOLO 1

### Recepimento delle premesse

Le premesse al presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e si intendono integralmente richiamate nel presente articolo ed accettate dalle Parti.

## ARTICOLO 2

### Oggetto del contratto - Documenti e normativa dell'appalto

L'Amministrazione affida all'Appaltatore, che a sua volta accetta senza riserve, l'appalto relativo alla esecuzione dell'intervento denominato "Servizio di verifica preventiva ex art. 26 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. del progetto definitivo relativo all'intervento "Opere strategiche per il porto di Civitavecchia - 2° stralcio - prolungamento banchina n°13 - 2° lotto prolungamento antemurale Colombo".

L'Appaltatore dovrà verificare, in contraddittorio con il progettista, la conformità del progetto definitivo alla normativa vigente, secondo quanto disciplinato al comma 4 del sopra citato articolo e dal Titolo II Capo I Sezione III del D.P.R. 207/2010. La verifica dovrà accertare: a) la completezza della progettazione; b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti; c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta; d) i presupposti per la durabilità dell'o-

pera nel tempo; e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso; f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti; g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori; h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; i) la manutenibilità e la presenza del piano di monitoraggio delle opere, ove richiesto; il tutto come meglio descritto nei documenti tutti posti a base di gara.

L'Appaltatore dovrà inoltre analizzare e valutare i documenti emessi dai Progettisti per l'ottenimento delle autorizzazioni e/o permessi che si dovessero rendere necessari ed informare tempestivamente l'Amministrazione, e per essa il Responsabile del Procedimento, di eventuali ritardi e/o negligenze evidenziatesi durante la fase di redazione del progetto.

L'incarico dovrà essere svolto e reso secondo le modalità, termini e tempi richiesti e descritti ed in piena aderenza all'offerta tecnico-organizzativa-metodologica ed economica, presentate dall'Appaltatore in sede di gara, sulla base della documentazione tutta posta a base di gara, in particolare al Capitolato Prestazionale, che l'Appaltatore dichiara di ben conoscere ed accettare, e, comunque, secondo quanto necessario alla perfetta esecuzione dell'incarico, anche se non esplicitamente richiamato nei documenti sopra menzionati.

Conformemente a quanto previsto nel Disciplinare di gara, l'Amministrazione potrà affidare all'Appaltatore il servizio di verifica, validazione e verifica BIM del progetto esecutivo, agli stessi patti e condizioni di cui al presente atto, ed al medesimo ribasso d'asta.

L'esecuzione del servizio è sempre e comunque effettuata secondo

le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice civile.

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, l'Appaltatore è tenuto all'osservanza piena ed integrale dei documenti tecnici posti a base di gara, Patto di Integrità, Protocolli ai sensi delle Delibere CIPE nonché di tutta la normativa ivi richiamata e di quella vigente ed applicabile in materia di lavori, servizi e forniture pubblici, in particolare, il D.lgs 50/2016 e s.m.i., e relative Linee Guida dell'ANAC e del MIT, attuative del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., in quanto vigenti ed applicabili, D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. n. 145 del 19.4.2000, per quanto applicabili e vigenti, Legge 136/2010 e s.m.i. artt. 3 e 6, D.P.R. n. 177/2011, D.M. Giustizia 17 giugno 2016, Legge n. 120 dell'11.09.2020, Legge n. 108 del 29.07.2021, D.lgs 159 del 6.9.2011 e s.m.i., le norme, gli obblighi e le prescrizioni tecniche relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori ed alle prescrizioni contenute nel D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

Ancorché non uniti materialmente al presente atto, si intendono allegati, richiamati e facenti parte integrante e sostanziale del medesimo tutti gli atti e i documenti posti a base di gara, con i relativi allegati, nessuno escluso, tutti gli elaborati facenti parte dei livelli progettuali precedenti a quelli oggetto di verifica, l'offerta tecnica ed economica proposta ed accettata, il cronoprogramma, le polizze di

garanzia, che l'Appaltatore dichiara di ben conoscere e di accettare in tutte le loro condizioni, indicazioni e clausole, ivi comprese le circostanze di tempo, di luogo e di fatto relative all'incarico che possano influire sull'espletamento nonché sulla valutazione del corrispettivo.

L'Appaltatore si obbliga ad osservare e far osservare le disposizioni di ordine interno che fossero comunicate dall'Amministrazione.

### ARTICOLO 3

Corrispettivo e modalità di pagamento - Contabilizzazione - Saldo -  
Anticipazione - Conti correnti dedicati

Il contratto del servizio di ingegneria e architettura è stipulato "a corpo".

Il corrispettivo dovuto dall'Amministrazione all'Appaltatore per l'esecuzione del servizio di cui al precedente articolo 2 è fissato nell'importo contrattuale complessivo di € 120.038,61 (centoventimilatrentotto virgola sessantuno) per il servizio a corpo, al netto dell'offerta, ed accettato ribasso d'asta del 64,437%, oltre Cassa 4% pari ad € 4.801,54 (quattromilaottocentuno virgola cinquantaquattro).

Detto importo si intende non imponibile IVA ai sensi dell'art. 9 co. 1 n. 6) del D.P.R. 633/1972 e s.m.i..

I corrispettivi contrattualmente riconosciuti sono comprensivi di ogni e qualsiasi onere sia diretto che accessorio posto a carico dell'Appaltatore senza che null'altro possa l'Appaltatore avere a pretendere.

Resta inteso che nel corrispettivo per l'esecuzione del servizio s'in-

tende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare compiuto il servizio sotto le condizioni stabilite dal contratto. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per attività, forniture e prestazioni non esplicitamente specificati nella descrizione dei servizi. Lo stesso dicasi per attività, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione del servizio appaltato secondo la regola dell'arte.

Il corrispettivo indicato per il prezzo resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da nessuna delle Parti alcuna verifica sulla misura o sul valore relativi alla quantità od alla qualità delle prestazioni.

Il prezzo innanzi riportato è accettato dall'Appaltatore e si intende pienamente remunerativo per qualunque differenza, inesattezza od omissione che possa essere riscontrata per quantità ed importi di qualunque genere esposti nella documentazione allegata al contratto rispetto alle reali occorrenze, anche per effetto di previsioni incomplete e/o erronee fatte dall'Appaltatore nella determinazione dell'offerta presentata. In relazione a quanto sopra, l'Appaltatore dichiara espressamente di avere preso attenta visione dei documenti tecnici posti a base di gara, di averne verificato l'esattezza e completezza sia per quanto concerne la formulazione della proposta, sia per quanto riguarda le risultanze contabili e di avere già valutato nella determinazione dell'offerta presentata eventuali previsioni incomplete e/o erronee che fossero state rilevate. Con la sottoscrizione del presente contratto, pertanto, l'Appaltatore dichiara espressa-

mente di aver tenuto conto nella presentazione dell'offerta di tutti gli oneri, previsti o meno, posti a suo carico e di ritenersi per gli stessi totalmente compensata con i corrispettivi di cui al presente articolo.

I pagamenti avverranno in tre tranche come di seguito illustrato:

- 40% (quaranta per cento) del compenso totale offerto in sede di gara a seguito dell'emissione del primo rapporto di verifica intermedio del progetto definitivo;
- 40% (quaranta per cento) del compenso totale offerto in sede di gara a seguito dell'emissione del verbale conclusivo di verifica del progetto definitivo dopo le eventuali integrazioni/correzioni richieste ai progettisti e le verifiche delle stesse;
- 20% (venti per cento) del compenso totale offerto in sede di gara a seguito di emissione dell'atto di validazione del progetto definitivo.

Tutti i pagamenti saranno condizionati al rispetto degli obblighi contrattuali. È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.lgs. del 09 ottobre 2002, n. 231, come modificato e integrato dal D.lgs. del 09 novembre 2012, n. 192.

Il pagamento delle rate di acconto e saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Tutti i pagamenti avverranno previa attestazione del regolare adempimento, da parte dell'Appaltatore degli obblighi contributivi ed assicurativi e, in ogni caso, a fronte dell'accertata regolarità contributiva - nel rispetto della Legge 296/2006 art.1 co. 1176, come da D.M. 24.10.2007 e Circolare del MLPS n. 5 del 30.1.2008 - e fiscale - nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 48 bis D.P.R. 602/1973. Trova applicazione il disposto in materia di inadempienza contributiva di cui all'art. 30 comma 5 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

Trova applicazione la disciplina di cui all'art. 35 co. 18 D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i., nella misura del 20%.

Tutti i pagamenti dell'Amministrazione relativi all'appalto verranno dall'Amministrazione effettuati unicamente sul conto corrente dedicato in via esclusiva all'appalto, allegato lett. "D".

#### ARTICOLO 4

Termine di esecuzione del servizio - Luogo di esecuzione del servizio

Il tempo utile per l'esecuzione del servizio in argomento è di 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, esclusi gli intervalli temporali necessari alle fasi approvative, decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto, desunta da apposito verbale.

L'Appaltatore si impegna a garantire l'esecuzione del contratto, secondo la tempistica stabilita dall'Amministrazione. L'Appaltatore si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti alla regolamentazione degli obblighi tra le parti per l'adempimento della prestazione, nonché gli obblighi derivanti dall'applicazio-

ne della normativa vigente.

La durata del servizio sarà correlata alla tempistica delle procedure relative al processo di progettazione, quindi, potrà subire proroghe e/o differimenti senza che ciò comporti oneri di alcun tipo a carico dell'Amministrazione e senza che nulla l'aggiudicatario possa pretendere nei confronti della medesima.

La durata sopra indicata potrà essere interrotta motivatamente dall'Amministrazione nel caso di acquisizione di atti di assenso o autorizzazioni o per qualsiasi altra ragione concernente la redazione della fase progettuale da verificare, senza che l'affidatario del servizio di verifica abbia nulla a pretendere al riguardo, considerato che il termine ultimo entro cui la struttura proposta dovrà restare a disposizione dell'Amministrazione è quello di conclusione del servizio di verifica.

A partire dall'inizio delle attività di verifica del progetto, l'Appaltatore potrà operare presso la propria sede, mentre tutte le riunioni sia esse richieste dall'aggiudicatario che indette dal Responsabile del Procedimento si terranno presso la sede dell'Amministrazione o, ad insindacabile discrezione della Stazione Appaltante, a mezzo di piattaforma telematica.

## ARTICOLO 5

Ordini di servizio - Modalità esecutive - Costatazioni in contraddittorio

L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale sono impartite all'Appaltatore le disposizioni ed istruzioni da parte del Responsabile Unico

del Procedimento e del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

L'Appaltatore deve uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che le siano comunicate per iscritto dal Responsabile del Procedimento o dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto o, direttamente, dall'Amministrazione, senza che ciò costituisca diminuzione delle responsabilità per quanto concerne i materiali adoperati e la buona esecuzione delle attività.

Le verifiche da effettuare per la validazione del progetto devono essere condotte sulla documentazione progettuale, con riferimento ai seguenti aspetti:

- a) affidabilità;
- b) completezza ed adeguatezza;
- c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità;
- d) conformità;

intendendosi per:

- a) affidabilità:
  - 1) verifica dell'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto;
  - 2) verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;
- b) completezza ed adeguatezza:
  - 1) verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;

- 2) verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello di progetto da esaminare;
  - 3) verifica dell'eshaustività della logica elaborativa utilizzata per la redazione del progetto in funzione del quadro delle esigenze;
  - 4) verifica dell'eshaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati;
  - 5) verifica dell'eshaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame;
- c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità:
- 1) verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla corretta utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;
  - 2) verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate;
  - 3) verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;
- d) conformità:
- 1) la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi negli elaborati progettuali nella fase precedente;
  - 2) la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:
    - a. inserimento ambientale;
    - b. funzionalità e fruibilità;
    - c. stabilità delle strutture;
    - d. sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici-

ci;

- e. igiene, salute e benessere delle persone;
- f. superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
- g. sicurezza antincendio;
- h. inquinamento acustico;
- i. durata e manutenibilità;
- j. rispetto dei tempi;
- k. sicurezza ed organizzazione del cantiere.

La verifica da parte del soggetto preposto al controllo va effettuata sui documenti progettuali previsti dalla normativa vigente per la fase di progettazione verificata, indicati dal D. Lgs 50/2016 e relative linee guida ANAC e dal D.P.R. 207/2010, nonché dalle specifiche prestazionali per la redazione del progetto definitivo predisposte dalla committente. A titolo indicativo con riferimento agli aspetti del controllo sopra citati si dovrà:

- a) per le relazioni generali:
  - i. verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti riferimento alla fase progettuale precedente;
- b) per le relazioni di calcolo:
  - i. verificare che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione dell'opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti

al caso in esame;

ii. verificare che il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari, comprensibili e ripercorribili;

iii. verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari;

iv. verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che dovranno essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa;

v. verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste;

c) per le relazioni specialistiche verificare che i contenuti presenti siano coerenti con:

i. le necessità operative della Stazione Appaltante;

ii. la disciplina normativa applicabile;

iii. le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale;

iv. le regole di buona progettazione;

d) per i documenti prestazionali:

i. verificare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato e corrispondente con i conte-

nuti degli elaborati facenti parte della fase progettuale precedente;

e) per il piano di sicurezza e coordinamento:

i. verificare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell'opera e le relative interferenze ed in conformità dei relativi magisteri; inoltre, che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilità dell'opera.

Lo svolgimento delle attività di verifica deve essere documentato attraverso la redazione di appositi verbali, in contraddittorio con il progettista, e rapporti del soggetto preposto alla verifica.

Le Parti convengono ed accettano sin d'ora che ciascuna per propria parte e reciprocamente aderiranno alla richiesta di constatare e verbalizzare in contraddittorio qualsiasi situazione o fatto rilevante sul regolare svolgimento del servizio. Tale richiesta dovrà essere avanzata quando la situazione o fatto verificatosi sia in effetti ancora constatabile. In caso di mancata richiesta o di richiesta intempestiva le conseguenze graveranno sul responsabile dell'omissione. L'Appaltatore del servizio deve segnalare (anche a mezzo PEC) in particolare e tempestivamente ogni irregolarità riscontrata nell'esecuzione di altre attività che non sono di sua competenza, ma che possono interferire con la sua opera o condizionarla.

## ARTICOLO 6

### Penali

Ferma e richiamata la disciplina di cui all'art. 113-bis co. 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nel caso di mancato rispetto del termine indicato

per l'esecuzione del servizio per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pecuniaria pari allo 0,5 (zero virgola cinque) per mille dell'importo contrattuale, fino a un massimo complessivo del 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. Le penali di cui al presente articolo, saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

Resta inteso che troverà applicazione la disciplina delle penali per difformità del servizio come segue:

la non conformità rispetto alle specifiche per la realizzazione del servizio ed ai livelli di qualità prescritti sono classificate secondo due livelli di gravità decrescente, definiti come segue:

- a) Critiche: qualora determinino livelli di qualità del servizio inferiori alle pattuizioni, con conseguenze dirette sulla regolare esecuzione dei lavori dell'Opera;
- b) Importanti/Secondarie: qualora determinino livelli di qualità del servizio inferiori alle pattuizioni, con possibili o senza conseguenze sulla regolare esecuzione dei lavori dell'Opera.

Sono considerate non conformità critiche:

- la mancata partecipazione del verificatore alle eventuali riunioni di verifica con l'Appaltatore/Progettista ed alle altre riunioni eventualmente indette dal Responsabile del Procedimento, salvo quando il motivo della mancata partecipazione sia stato previamente comunicato al Responsabile del Procedimento e da questo accettato;

- il mancato rispetto da parte del verificatore o dell'aggiudicatario del servizio dei seguenti adempimenti:
  - o mancata organizzazione delle attività con l'appaltatore/progettista;
  - o mancato rispetto del termine di tre giorni per segnalare all'Amministrazione eventi che possano avere influenza sull'esecuzione del servizio;
  - o mancata o tardiva comunicazione della sostituzione degli specialisti nell'ambito del gruppo di lavoro;
  - o la mancata o la non tempestiva notifica agli appaltatori/progettisti degli inadempimenti da esso commessi in relazione alla redazione del progetto definitivo;
  - o il mancato rispetto dei termini per la consegna e dei verbali periodici relativi alle attività svolte.

Per ciascuna non conformità sarà applicata la seguente penale:

- a) Critica, identificata a seguito dei controlli periodici di cui sopra o identificata direttamente dall'Amministrazione in qualsiasi momento, sarà applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille del corrispettivo professionale;
- b) Importante/Secondaria, identificata a seguito dei controlli periodici di cui sopra o identificata direttamente dall'Amministrazione in qualsiasi momento, sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,8 per mille del corrispettivo professionale.

Resta fermo che l'applicazione delle penali non impedirà all'Amministrazione di procedere alla sospensione dei pagamenti, in acconto o

a saldo, all'esecuzione d'ufficio e alla risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 commi 3 e 4 del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i., fatto salvo il maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c..

È fatto divieto all'Appaltatore di giustificare eventuale ritardo nell'ultimazione del servizio e/o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale, anche in via parziale, ad altre ditte e/o imprese e/o forniture se essa Impresa non abbia tempestivamente denunciato per iscritto all'Amministrazione il ritardo imputabile a dette ditte, imprese e fornitori.

## ARTICOLO 7

### Sospensioni e Proroghe

Sospensioni e proroghe sono ammesse e disciplinate nei casi previsti dall'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

La concessione di proroga non costituisce in capo all'Appaltatore alcun diritto a compensi od indennizzi di alcun genere.

## ARTICOLO 8

### Oneri ed obblighi contrattuali

Fermi restando tutti gli obblighi previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti, nonché tutto quanto previsto dai piani per le misure di sicurezza dei lavoratori, l'Appaltatore si obbliga altresì:

a) ad effettuare il servizio in oggetto a regola d'arte, con perfetta regolarità ed efficienza nel rispetto delle vigenti normative di settore e dei regolamenti assicurando il mantenimento dei livelli di qualità tutti

offerti in gara ed accettati dall'Amministrazione, nonché del possesso delle autorizzazioni e delle risorse umane e tecniche a ciò occorrenti, rispondendo in via diretta ed esclusiva dell'operato delle predette risorse, nonché a rispondere in via diretta esclusiva per i danni provocati da errori od omissioni degli elaborati progettuali oggetto del presente incarico, tenendo indenne l'Amministrazione da qualsivoglia azione e/o domanda da ciò derivante;

b) a rispondere in via diretta ed esclusiva per qualsivoglia contravvenzione alle norme legislative e regolamentari, comunque, inerenti all'incarico oggetto del presente contratto, tenendo indenne l'Amministrazione da qualsivoglia azione e/o domanda da ciò derivante;

c) a partecipare ad incontri, a scadenza da definirsi a cura dell'Amministrazione, ove necessari;

d) ad assumere a proprio esclusivo carico tutti gli obblighi ed oneri necessari per lo svolgimento della prestazione anche se non specificamente indicati nei singoli documenti, ma necessari o utili per l'ottimale espletamento degli obblighi contrattuali medesimi;

e) provvedere alla correzione, integrazione o rifacimento dei documenti da lui stesso prodotti che risultino errati, ancorché approvati dall'Amministrazione;

f) ad ottemperare alle disposizioni sull'assunzione obbligatoria delle categorie protette di cui alla Legge 12.3.1999 n. 68, e successive modifiche ed integrazioni nonché alle disposizioni di cui all'art. 47 del D.L. n. 77/2021, conformemente a quanto dichiarato in gara;

g) a trasmettere copia della documentazione attestante gli avvenuti

versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

h) a tenere indenne l'Amministrazione da ogni conseguenza, diretta e indiretta, che possa derivare per qualsiasi motivo dall'esecuzione del servizio, dallo svolgimento delle relative attività ed a manlevarla da ogni azione;

i) ad osservare e a far osservare, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente affidamento, tutte le norme, gli obblighi e le prescrizioni tecniche relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori, in particolare alle prescrizioni contenute nel D.Lgs n. 81 del 9.4.2008 e s.m.i., attuativo dell'art. 1 L n. 123 del 3.8.2007 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Resta inoltre espressamente inteso e convenuto che l'Appaltatore nell'espletamento del presente incarico si avvarrà del gruppo di lavoro composto come da dichiarazione resa in gara, da intendersi qui integralmente richiamata quale parte essenziale del contratto. Sono fatti salvi impedimenti non riconducibili a colpa dell'Appaltatore o da questo non prevedibili; resta facoltà dell'Appaltatore del servizio di incrementare con ulteriori figure il gruppo di verifica, in caso di sostituzione per forza maggiore le figure designate. I sostituti devono avere almeno pari requisiti e qualificazione e devono essere formalmente accettate dall'Amministrazione.

Resta inteso che tale variazione non dovrà comportare alcuna dimi-

nuzione nella qualità ed effettività dell'espletamento dell'incarico rispetto all'offerta come formulata in gara ed accettata, restando ogni e qualsiasi conseguenza ad essa derivante a carico esclusivo della Società.

L'Appaltatore risponde all'Amministrazione in via diretta ed esclusiva per il proprio gruppo di lavoro, tenendo indenne l'Amministrazione stessa da qualsivoglia pretesa connessa e/o derivante dallo svolgimento del presente incarico. Resta espressamente inteso che i compensi dovuti dall'Appaltatore ai componenti il già menzionato gruppo di lavoro restano a carico diretto ed esclusivo dell'Appaltatore stesso.

L'Appaltatore assume l'onere di espletare ogni attività tecnico-amministrativa, nessuna esclusa, che abbia natura connessa e/o strumentale con l'incarico affidato, ivi compresa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la partecipazione alle Conferenze di Servizi, agli eventuali incontri e riunioni con altri Enti, Amministrazioni, Commissioni consultive ed eventuali altri gruppi che potranno essere indicati dall'Amministrazione, previa comunicazione scritta tra le Parti. A tal fine, l'Appaltatore si obbliga, per ciascun incontro, a curare la predisposizione della documentazione che sia occorrente ed utile, e a designare all'uopo, previa comunicazione all'Amministrazione, proprio delegato ovvero referente.

L'Appaltatore si impegna a stilare per ciascun incontro e/o riunione un verbale, da far sottoscrivere alle parti partecipanti e a consegnarlo successivamente all'Amministrazione per la sua formale accetta-

zione. Resta inteso che l'Appaltatore è organicamente esterno ed indipendente dall'Amministrazione, ed assume a proprio esclusivo carico ogni e qualsiasi onere strumentale ed organizzativo necessario all'espletamento delle prestazioni di cui all'incarico, fermo l'obbligo di eseguire le prestazioni affidate secondo i criteri di diligenza e correttezza per la tutela ed il conseguimento degli interessi dell'Amministrazione stessa, nel pieno rispetto di quanto proposto e dichiarato in gara.

#### ARTICOLO 9

Obblighi ex Legge n. 136/2010 e s.m.i. - Subcontratti - Rapporti di filiera - Attività di verifica dell'Amministrazione - Clausola di manleva e garanzia.

Conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge suddetta. È fatto obbligo all'Appaltatore di inserire e/o adeguare le clausole degli eventuali contratti di filiera, relativi all'intervento oggetto del presente contratto, a pena di nullità dei contratti stessi, inserendovi apposita clausola di assunzione dell'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsti ai sensi della citata Legge, a pena di nullità assoluta del relativo contratto.

Resta espressamente inteso che con la sottoscrizione del presente contratto l'Impresa garantisce e manleva l'Amministrazione per qualsivoglia pregiudizio derivi alla stessa in conseguenza del mancato

inserimento nei contratti di filiera delle clausole di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. e della conseguente nullità dei contratti di filiera dipendenti da tale omissione.

Fermo il divieto di cessione totale o parziale dell'intervento, l'Appaltatore resta, in ogni caso, responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esecuzione delle attività oggetto dei contratti di filiera, quando abbiano in qualsivoglia modo interferenze ovvero dipendenza con gli interessi dell'Amministrazione ed, a tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto si obbliga a garantire e manlevare l'Amministrazione medesima da ogni pretesa e/o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell'esecuzione delle attività di filiera.

Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di risolvere il contratto ed agire per il maggior danno.

Conformemente all'articolo 3, comma 4, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., per qualsiasi transazione finanziaria relativa al contratto in oggetto, e da esso derivante, l'Appaltatore, nei propri rapporti con i subcontraenti di filiera, dovrà ricorrere al bonifico bancario o postale, ovvero ad altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, utilizzando il conto corrente dedicato con espressa menzione dei codici CIG e CUP sopra indicati, onde consentire all'Amministrazione l'attività di verifica.

Qualora l'Appaltatore abbia notizia dell'inadempimento da parte di qualsiasi subcontraente di filiera agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a mente dell'articolo 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 e

s.m.i., ne darà immediata comunicazione all'Amministrazione ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Roma.

Al fine di consentire all'Amministrazione l'attività di verifica di cui all'articolo 3, comma 9, della citata Legge, l'Appaltatore si obbliga a consegnare alla stessa tempestivamente i contratti di filiera eventualmente stipulati.

Per i pagamenti in favore degli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Istituzionali, ovvero riguardanti tributi e gestori e fornitori di pubblici servizi, valgono le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

#### ARTICOLO 10

Protocollo Operativo (Delibera CIPE n. 15/2015) - Protocollo di legalità (Delibere CIPE n. 62/2020)

Le parti si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni nonché ad adottare le misure necessarie affinché l'intera filiera dei soggetti comunque coinvolti nella realizzazione dell'opera si conformi ai relativi obblighi di cui al Protocollo di Legalità **AII. "A"** (Delibera CIPE n. 62/2020) che le Parti si sono impegnate ad accettare e firmare per presa visione in segno di accettazione delle clausole in esso contenute.

Le parti si impegnano altresì, a pena di nullità assoluta del presente contratto, ad assolvere a tutti gli obblighi posti dal Protocollo Operativo **AII. "B"** di cui alla delibera CIPE n. 15/2015, compreso l'obbligo per il soggetto aggiudicatario di verificare che nei contratti stipulati da tutte le imprese della filiera, sia inserita analoga clausola, come

meglio previsto nel Protocollo Operativo per il monitoraggio finanziario.

Prevenzione delle interferenze illecite a scopo corruttivo:

1. L'Appaltatore e tutte le altre imprese della filiera si impegnano a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura-UTG competente e all'Autorità giudiziaria dei tentativi di concussione o di induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c.p. o per il delitto previsto dall'art 319 quater, comma 1, c.p.;

2. L'Appaltatore e le imprese della filiera, si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del titolare, dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, di un proprio avente causa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c.p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2 c.p., 322 e 322-bis comma 2 c.p.,

346-bis comma 2 c.p., 353 e 353-bis c.p.

Prevenzione delle interferenze illecite di natura mafiosa:

3. L'appaltatore si impegna a denunciare all'Autorità giudiziaria o agli organi di Polizia giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, prestazioni o altra utilità (quali, ad esempio, pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione del contratto di affidamento e dei subcontratti da esso derivanti. Della denuncia è tempestivamente informato il prefetto, il quale, sentita l'Autorità giudiziaria e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informarne il soggetto aggiudicatore.

4. L'Appaltatore si impegna all'integrale rispetto di quanto previsto nel protocollo di legalità sottoscritto dalla Prefettura-UTG di Roma e dal soggetto aggiudicatore e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto.

E' fatto obbligo per l'Appaltatore di adottare i comportamenti collaborativi posti dall'art. 6 terzo periodo del Protocollo Operativo di cui alla delibera CIPE n. 15/2015.

L'eventuale mancata adozione dei richiamati comportamenti, se riferiti alla previsione normativa delineata dall'art. 6 terzo periodo lett.

a) darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. nonché all'applicazione di una penale pari al

5% del valore del contratto medesimo a titolo di liquidazione forfettaria del danno e salvo maggior danno.

Nel caso di inadempimento riferito invece alle altre previsioni di cui all'art. 6, terzo periodo, lett. b, c, d, e, f, ripetuto per più di due volte, la violazione di siffatti comportamenti comporterà - previa diffida dell'Amministrazione ad adeguarsi alle prescrizioni del presente protocollo entro i successivi trenta giorni - la risoluzione del contratto.

Oltre alla risoluzione sarà prevista l'applicazione di una penale pari al 5% della parte residua del valore del contratto a titolo di liquidazione forfettaria del danno e salvo il maggior danno.

## ARTICOLO 11

### Garanzie

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore a garanzia di quanto normativamente previsto, ha costituito garanzia definitiva n. 5330.18.27.2799848725 rilasciata da SACE BT S.p.A. in data 12.12.2022 corredata di autentica di firma digitale per atto Notaio Capaccioni di Milano in pari data rep. 94.665, di importo pari ad € 65.345,42 (sessantacinquemilatrecentoquarantacinque virgola quarantadue), quale Organismo di ispezione di tipo A ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, con Certificato di accreditamento n.011E emesso da parte di ACCREDIA (data di prima emissione: 21/3/2002; data di ultima modifica: 24/2/2022; data di scadenza: 2/03/2026).

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La garanzia è prestata a garanzia del pieno ed esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatto salvo il diritto al risarcimento per il maggior danno. L'Amministrazione potrà valersi della garanzia in tutte le ipotesi di cui all'art. 103, co.2, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.. L'Amministrazione potrà richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte e in caso di inottemperanza effettuerà la reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Impresa.

Ai sensi ed ai fini dell'art. 103 co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, a garanzia dei rischi tutti derivanti e connessi dallo svolgimento del servizio l'Appaltatore dichiara di essere in possesso di copertura assicurativa per responsabilità professionale mediante la seguente polizza ITIC n. 9030 (massimale di € 10.000.000,00, per tutti i sinistri nascenti dall'attività di verifica ai fini della validazione del progetto, ivi comprese le attività svolte in qualità di organismo di controllo accreditato ai sensi dell'UNI CEI EN ISO 17020).

Resta inteso che la copertura dovrà assicurare l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l'emissione del certificato di collaudo, ferme le coperture assicurative da rischio professionale specificamente pattuite.

In particolare, l'Amministrazione avrà diritto di richiedere l'ampliamento e l'adeguamento delle garanzie assicurative qualora ritenes-

se insufficienti quelle esistenti. Qualora l'Appaltatore non provveda è in facoltà dell'Amministrazione provvedervi direttamente, addebitando le spese relative all'Impresa, che rimane responsabile per il periodo di parziale ed insufficiente copertura. Ove ciò non fosse possibile da parte dell'Amministrazione, il mancato adeguamento/ampliamento da parte dell'Appaltatore entro giorni 30 (trenta) dalla data di richiesta costituisce inadempimento contrattuale con conseguente facoltà per l'Amministrazione di disporre la risoluzione con risarcimento del maggior danno.

È fatto obbligo all'Appaltatore di aggiornare le garanzie nonché la copertura assicurativa in conseguenza di variazione di prezzi contrattuali e/o modifiche al contratto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

Resta inteso che la garanzia assicurativa prestata dall'Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dagli eventuali subcontraenti e/o fornitori e/o subfornitori.

Le garanzie di cui al presente articolo si intendono vincolate espressamente a favore dell'Amministrazione e a copertura dell'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l'emissione del certificato di collaudo.

L'Appaltatore risponderà in via diretta ed esclusiva della regolarità del pagamento del premio, restando inopponibili all'Amministrazione eventuali ritardi di pagamento.

Resta ferma la responsabilità dell'Appaltatore qualora i danni arrecati dovessero superare i massimali assicurati, ferma l'inopponibilità

all'Amministrazione di eventuali scoperti o franchigie previsti nelle suddette polizze.

## ARTICOLO 12

Divieto di cessione del contratto - Subappalto - Disciplina dei sub-contratti diversi dal subappalto.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio le attività e le prestazioni tutte che formano oggetto del presente contratto e risponde in via diretta ed esclusiva degli obblighi contrattuali assunti. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto sub articolo 106, comma 1, lettera d), del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

L'Appaltatore conformemente a quanto dichiarato in gara non subappalterà parte del servizio, a pena di risoluzione del contratto.

Per tutti i sub contratti che non costituiscono subappalto, ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione, prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto della prestazione affidata nonché, nel corso dell'esecuzione, eventuali modifiche sopravvenute.

Con riguardo ai subcontratti di cui al presente articolo, l'Appaltatore si obbliga all'osservanza di quanto disposto dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i. all'articolo 3, trovando piena e completa applicazione la disciplina di cui all'articolo 9 del presente contratto. Dovranno essere riportati i codici CIG e CUP di cui al presente contratto in ogni bonifico bancario o postale relativo alle transazioni finanziarie, conseguenza del presente intervento, con eventuali cottimisti e comunque

subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente intervento. Resta espressamente inteso che l'Amministrazione è completamente e pienamente tenuta indenne e manlevata dall'Impresa da qualsivoglia domanda e/o azione, a qualsiasi titolo avanzata dai subcontraenti della filiera dell'Appaltatore stessa, per eventuale nullità dei subcontratti stessi come prevista dall'articolo 3, comma 9, della citata Legge.

### ARTICOLO 13

#### Controlli

Fermo e richiamato l'art. 102 co. 2 e 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del servizio appaltato sono affidati all'Ufficio della Direzione dell'esecuzione del contratto all'uopo incaricato.

### ARTICOLO 14

Richiamo dei contratti e accordi collettivi - Disposizioni sulla manodopera - Obblighi previdenziali e assicurativi

Fermo e richiamato l'art. 30 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore è obbligato all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, l'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel CCNL applicando e gli accordi locali ed aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; è obbligato altresì ad applicare il CCNL e gli

accordi medesimi anche dopo la scadenza, nelle more del rinnovo, e fino alla loro sostituzione;

b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'Appaltatore stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica ed economica;

c) l'Appaltatore è responsabile in rapporto all'Amministrazione dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; l'eventuale mancata autorizzazione al subappalto non costituisce causa di esonero di responsabilità per l'Appaltatore e ciò senza pregiudizio alcuno degli altri diritti dell'Amministrazione;

d) l'Appaltatore è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

L'Appaltatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione del rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo e dovrà esibire in qualsiasi momento a semplice richiesta le ricevute di pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale utilizzato nell'esecuzione dell'appalto. In ipotesi di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva - DURC - trova applicazione l'art. 30 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni al personale trova

applicazione la disciplina di cui all'art. 30 comma 6 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

L'Amministrazione potrà valersi ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i della garanzia definitiva di cui al precedente art. 11, per il pagamento di quanto dovuto dall'Impresa per inadempienze derivanti da inosservanza di contratti collettivi, norme di tutela dei lavoratori comunque presenti in cantiere e potrà richiedere la reintegrazione della garanzia a valere anche sui ratei del SAL..

Trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di manodopera.

È fatto obbligo all'Appaltatore di tenere indenne e manlevare l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'inosservanza di tali disposizioni.

L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo potrà costituire causa di risoluzione del contratto in danno dell'Impresa, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di agire per il risarcimento dei danni.

L'Amministrazione, previa contestazione dell'inadempimento, si riserva comunque l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

## ARTICOLO 15

### Responsabilità verso l'Amministrazione e verso terzi

L'Appaltatore è responsabile in via diretta ed esclusiva del corretto adempimento degli obblighi ad esso affidati.

Resta inteso che i controlli e le verifiche eseguite dall'Amministratio-

ne e per essa dai suoi tecnici incaricati nonché le disposizioni o prescrizioni da questi ultimi emanate, non valgono a liberare, in tutto o in parte, l'Appaltatore dagli obblighi e responsabilità inerenti alla buona esecuzione ed alla sua rispondenza alle clausole previste dai documenti di incarico, né liberano, in tutto o in parte, lo stesso dagli obblighi ascrittigli in forza delle leggi, regolamenti e norme in vigore. L'Appaltatore risponde del comportamento di tutti i suoi eventuali dipendenti e collaboratori.

L'Appaltatore è altresì responsabile in via diretta ed esclusiva dei danni arrecati all'Amministrazione, ai suoi dipendenti e a terzi per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere e di chiunque di cui la stessa debba rispondere nell'esecuzione dell'incarico.

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da ogni e qualsiasi rivendicazione di terzi.

## ARTICOLO 16

### Riservatezza

E' fatto obbligo all'Appaltatore di non divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto dell'incarico, qualsiasi informazione relativa al progetto e all'esecuzione delle opere che non sia già stata resa nota, direttamente o indirettamente, dall'Amministrazione ovvero che derivi dall'esecuzione delle opere di realizzazione per l'Amministrazione.

L'obbligo di cui al precedente comma si intende esteso a qualsiasi

cambiamento o proposta di cambiamento, variazione o proposta di variazione, sempre inerente all'incarico, nonché a qualsiasi dato o relazione, a qualsiasi disegno o mappa o piano o schema, forniti dall'Amministrazione o che siano stati preparati dalla Società per essere impiegati dall'Amministrazione.

L'obbligo di non divulgazione, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte dell'Amministrazione, manterrà la sua efficacia fino a quando tali informazioni non siano di dominio pubblico (i.e. stampa).

L'Appaltatore potrà citare nelle proprie referenze e nel proprio curriculum il lavoro svolto per l'Amministrazione, eventualmente illustrandolo con disegni, fermi condizioni e termini dell'obbligo di non divulgazione di cui al presente articolo.

Nel caso particolare di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a simposi, seminari e conferenze con propri elaborati, la Società, sino a quando la documentazione non sia divenuta di dominio pubblico ai sensi dei commi precedenti, dovrà ottenere il previo benestare dell'Amministrazione sul materiale scritto e grafico, inerente alle opere di realizzazione rese all'Amministrazione nell'ambito dell'incarico, che intendesse esporre o produrre.

## ARTICOLO 17

### Comunicazioni

Le Parti convengono che tutte le comunicazioni avverranno esclusivamente per iscritto mediante nota trasmessa all'indirizzo PEC dichiarato e specificamente:

Appaltatore: rinacheck@legalmail.it

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro settentrionale:  
protocollo@portidiroma.legalmailpa.it

Qualsiasi comunicazione dell'Amministrazione e per essa del Direttore dell'esecuzione del contratto si considera effettuata personalmente al legale rappresentante dell'Appaltatore.

## ARTICOLO 18

### Risoluzione

Il presente contratto impegna le Parti dal momento della sottoscrizione. Ferma e richiamata la disciplina di cui all'art. 108 commi 1 e 2 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il contratto verrà risolto in tutti i casi previsti dal presente contratto.

La risoluzione produce gli effetti di cui all'articolo 108, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. salvo il diritto dell'Amministrazione ad agire per il maggior danno.

La risoluzione comminata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 108 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., comporterà l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 110 del citato Decreto.

Nell'ipotesi di accertata violazione delle disposizioni e degli obblighi in materia di protezione dell'impiego e delle condizioni di lavoro applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto, anche per come delineate a mente del precedente articolo 8, lettera g), l'Amministrazione si riserva il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, fatte salve le conseguenze ulteriori previste dalle norme di Legge vigenti in materia.

Nelle suddette ipotesi l'Amministrazione si riserva ogni eventuale azione in ordine al risarcimento dei danni.

Il presente contratto potrà essere risolto, come previsto sub articolo 3, comma 9 bis, della Legge n.136/2010 e s.m.i., qualora le transazioni finanziarie, tutte concernenti e derivanti dal presente incarico, non siano effettuate mediante bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Resta espressamente inteso che l'Appaltatore si obbliga a tenere indenne ed a manlevare l'Amministrazione da qualsivoglia domanda e/o azione svolta nei confronti dell'Amministrazione in dipendenza di tale nullità.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione non compenserà le prestazioni non eseguite e potrà procedere all'esecuzione del contratto in danno dell'Appaltatore con salvezza dell'azione di risarcimento, del maggior danno.

## ARTICOLO 19

### Recesso

L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque tempo, nei modi e nei termini di cui all'articolo 109, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., previo il pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo dell'importo del servizio non eseguito, calcolato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 109 comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Costituisce causa di recesso la sussistenza di una causa di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs n. 151/2011 o di un tentativo di infiltrazione

mafiosa di cui agli articoli 84, comma 4, ed all'articolo 91, comma 6, che vengono accertati successivamente alla stipula del contratto. In tal caso, l'Amministrazione potrà recedere dal presente contratto, ai sensi dell'articolo 94, comma 2, e ferma la deroga del comma 3 del D.lgs n. 159/2011 e s.m.i., fatto salvo il pagamento delle opere già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente. In tale ipotesi trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 110 del D.lgs n.50/2016 e s.m.i..

## ARTICOLO 20

### Trattamento dei dati personali

L'Appaltatore (Fornitore) si impegna, nell'esecuzione di tutte le attività connesse che possono comportare il trattamento dei Dati Personali, ad agire in conformità con la Normativa in materia di protezione dei Dati Personali applicabile (in particolare il Regolamento UE 2016/679 c.d. "GDPR"), osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza delle informazioni sotto l'aspetto della riservatezza, disponibilità e riservatezza dei Dati Personali trattati, atte a prevenire rischi di distruzione, perdita o alterazione, anche accidentale, di dati e documenti.

L'Appaltatore (Fornitore) tratterà in via autonoma i dati personali raccolti in virtù delle attività e dei servizi erogati per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto (di seguito "Contratto"). L'Appaltatore (Fornitore), in relazione agli impieghi dei predetti dati nell'ambito della propria organizzazione, assumerà, pertanto, la qualifica di "Titolare" autonomo del trattamento ai sensi dell'articolo 4, nr.

7) del GDPR, sia nei confronti dell'Ente che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

In particolare, l'Appaltatore (Fornitore):

- garantisce di manlevare e tenere indenne l'Ente da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dal mancato rispetto di tale obbligo;
- conferma ed è in grado di dimostrare di aver messo in atto adeguate misure di sicurezza per proteggere i Dati Personali, ivi comprese le predette misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la protezione da qualsiasi trattamento non autorizzato o illegale nonché dalla perdita, dalla distruzione o dal danneggiamento, in modo accidentale, dei Dati Personali.

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE - 2016/679 circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù degli artt. 15-22 del citato regolamento.

## ARTICOLO 21

### Spese contrattuali

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del contratto stesso.

Si richiama quanto stabilito all'art. 8, commi 2 e 3, del D.M. n.

145/2000.

A carico esclusivo dell'Appaltatore restano, altresì, le tasse, le imposte ed in genere qualsiasi onere che, direttamente od indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sulle forniture ed opere oggetto dell'Appalto.

## ARTICOLO 22

Cessione del credito- Fusioni, trasferimenti e modifiche societarie

L'eventuale cessione di credito derivante dal contratto deve essere preventivamente notificata dall'Appaltatore ed approvata dall'Amministrazione. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 13, del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. e della Legge del 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso all'amministrazione prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del Procedimento.

Resta espressamente inteso che il contratto di cessione del credito ed i movimenti finanziari tutti relativi ai crediti ceduti soggiacciono alla disciplina di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., con conseguente obbligo di utilizzo dei conti correnti dedicati e della menzione dei codici CIG e CUP summenzionati, a pena della nullità del relativo contratto di cessione.

Qualsiasi modificazione o trasformazione delle ragioni sociali ovvero della fisionomia giuridica dell'impresa dovrà essere comunicata e

documentata, pena la sospensione dei pagamenti, all'Amministrazione, la quale provvederà a prendere atto con specifico atto, previa acquisizione della certificazione antimafia, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i.. Eventuali modifiche dell'assetto societario nonché degli amministratori, legali rappresentanti e Direttore tecnico dovranno essere tempestivamente comunicate all'Amministrazione, ai fini ed ai sensi del D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i..

### ARTICOLO 23

#### Elezione di domicilio

L'Appaltatore in conformità dell'articolo 2 del D.M. n. 145/2000, dichiara di eleggere domicilio, ai fini del presente contratto, nel luogo dove ha sede l'ufficio della Direzione dell'esecuzione del contratto.

### ARTICOLO 24

#### Condizioni di esecuzione - Conformità a standard sociali minimi

Conformemente a quanto previsto dall'art. 34 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., i materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità sottoscritta dall'Impresa, ed allegata al presente contratto **(Al. "F")**.

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell'Amministrazione,

della conformità ai predetti standard, l'Impresa è tenuta a:

- a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che l'Amministrazione ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione del presente appalto/contratto;
- b) fornire, su richiesta dell'Amministrazione ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
- c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dall'Amministrazione o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte dell'Amministrazione stessa;
- d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso dell'Amministrazione stessa, una violazione contrattuale inerente alla non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
- e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all'Amministrazione, che le clausole sono rispettate e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

Per le finalità di monitoraggio di cui al presente articolo, l'Ammini-

strazione potrà chiedere all'Impresa la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al Decreto del Ministro dell'Ambiente 6 giugno 2012.

La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui al presente articolo comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo 6, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

#### ARTICOLO 25

##### Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto e negli atti di gara si fa rinvio alle Leggi ed ai regolamenti vigenti ed applicabili in materia.

#### ARTICOLO 26

##### Foro esclusivo - Esclusione competenza arbitrale

Per le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto che dovessero sorgere e da attribuirsi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, il foro competente sarà in via esclusiva quello di Civitavecchia. È esclusa la competenza arbitrale.

Resta espressamente inteso che l'insorgere di eventuali controversie non costituirà causa di sospensione e/o di interruzione del servizio.

Le parti dichiarano di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti clausole del presente contratto:

art. 2; art. 3; art. 4; art. 5; art. 6; art. 7; art. 8; art. 9; art. 10; art. 11;  
art. 12; art. 14, art.15; art. 16; art. 18, art. 19; art. 21, art. 22; art. 24,  
art. 26 .

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti che lo approvano e lo sottoscrivono alle ore 11, 27.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato da me  
Notaio consta questo atto di cinquantuno pagine intere e in parte  
della cinquantaduesima.

## Informazioni File

**Nome:** 50073originale.pdf.p7m.p7m

**Identificativo:** 46971852

**Tipologia:** Atto Informatico

**Dimensione:** 193,2 KB

**Elenco firmatari:**

**Firmato da notaio:** GIUSEPPE CAPPARELLA



**Firmato da:**

DONDERO GIOVANNI-



**Firmato da:**

PINO MUSOLINO-



Copia conforme di originale informatico conservato presso la struttura predisposta e gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato di cui all'art. 62-bis Legge 16 febbraio 1913 n. 89.

11 maggio 2023